



Ordinanza municipale concernente i contributi sostitutivi per la formazione di posteggi nel quartiere di Cimadera

dell'8 maggio 2013

Il Municipio di Lugano, richiamati l'art. 192 LOC, l'art. 34 NAPR approvate dal Consiglio di Stato il 31.01.1989 e l'art. 12 RLALPT del 29.01.1991,

ordina:

Art. 1

Ogni costruzione, ricostruzione, trasformazione di abitazione, rustico o simile è soggetta alla formazione del/i relativo/i posteggio/i auto.

Art. 2

La mancata formazione per ogni posteggio auto è soggetta al versamento al Comune del corrispondente contributo sostitutivo.

Art. 3

La quota di contributo sostitutivo per ogni posteggio auto è così fissata: CHF 2'500.--.

Art. 4

Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 5

La presente ordinanza, pubblicata per un periodo di 15 giorni all'albo comunale a far capo dal ... entra immediatamente in vigore.



Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

Avv. M. Borradori

lic. jur. M. Delorenzi

Risoluzione municipale del 8 maggio 2013

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 16 e il 31 maggio 2013